

(ALLEGATO A)

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI.

ART. 1

CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Un mese prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.

La pubblicità è garantita da apposito avviso del Sindaco, pubblicato all'Albo informatico e sul sito internet del Comune.

Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;

Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine suddetto è abbreviato a 10 giorni; la nomina o designazione è effettuata trascorsi dieci giorni dal termine di scadenza dell'avviso del Sindaco.

I provvedimenti di nomina debbono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 2

REQUISITI GENERALI

I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende e istituzioni, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta ed all'attività svolta dall'ente, azienda e istituzione, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.

A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, esperienza lavorativa amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

I requisiti di cui sopra sono dettagliati in apposito curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato.

I rappresentanti debbono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale e non devono essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco.

Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Per le società di capitali verranno garantite inoltre le condizioni di pari opportunità previste dalla l. n. 120/2011 e dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, dello Statuto comunale vigente *“Nella nomina o designazione degli amministratori di aziende speciali ed istituzioni, nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento aritmetico, nel caso in cui i membri da designare siano almeno 3. Nella nomina o designazione dei rappresentanti del Comune in enti o società, nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento aritmetico, nel caso in cui i membri da designare siano almeno 3. Nel caso in cui la frazione contenga una cifra decimale superiore a 0,50, si arrotonda all'unità superiore, nel caso in cui la cifra decimale sia pari o inferiore a 0,50, l'arrotondamento è effettuato per difetto”*.

ART. 3

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa vigente per i consiglieri comunali - che si applicano anche ai rappresentanti del comune- non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni:

- a) chi è stato dichiarato fallito;
- b) coloro che siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- c) coloro si trovino in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'ente, azienda o istituzione cui l'incarico si riferisce;
- d) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o collaborazione contrattuale o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
- g) chi si trovi in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio o affinità fino al terzo grado con il Sindaco;
- h) coloro che si trovino in altre condizioni di incandidabilità e/o ineleggibilità e/o inconfiribilità e/o incompatibilità derivanti da disposizioni di legge o statutarie o regolamentari pro tempore vigenti;
- i) limitatamente alle nomine in seno agli organi di amministrazione di enti e società, coloro che siano soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ai sensi e secondo la disciplina dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 190, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'Ente in cui è stato nominato, di decadenza dall'incarico.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità o di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca e/o decadenza della nomina o della designazione, secondo le disposizioni di cui al precedente comma.

ART. 4

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante formale comunicazione in carta libera con modalità che ne comprovino l'avvenuta ricezione (es. raccomandata, raccomandata a mano, PEC), corredata da un curriculum, comprendente la dichiarazione di cui al successivo art. 5, in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati all'art.2 e delle assenze delle incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art.3.

Il Sindaco, valutati i curricula dei candidati pervenuti al Comune di Rezzato con le modalità previste al precedente comma, provvede alle nomine e alle designazioni di propria competenza sulla base dei presenti indirizzi.

Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.

I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

ART. 5

OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

Il nominato si impegna formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato, anche se formulati successivamente alla nomina.

I nominati sono tenuti a tenere costantemente informato il Sindaco in merito alle Assemblee o Consigli degli enti interessati, con trasmissione dei verbali delle sedute, nei quali risulti la posizione assunta dal rappresentante medesimo.

I nominati, entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al Sindaco una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'ente in cui rappresentano il Comune.

Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, dal Sindaco o dagli Assessori, per notizie in merito all'ente rappresentato.

I rappresentanti nominati o designati in Enti nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento, sono tenuti a far pervenire, entro un mese dalla nomina o dalla designazione, una dichiarazione relativa alla determinazione del compenso e all'eventuale incarico assunto.

ART. 6

REVOCA

Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per:

- sopraggiunta incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art.3;
- reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Comunale;

- impossibilità sopravvenute all'esercizio delle funzioni;
- gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta, o di contrasto con gli indirizzi programmatori del Consiglio comunale;
- reiterate assenze ingiustificate per n.3 sedute consecutive dell'organo deliberante dell'ente, e previa diffida.

Prima di adottare un provvedimento di revoca, dovranno essere contestate le inadempienze o le situazioni che lo determinano, assegnando un congruo termine per le giustificazioni.

I provvedimenti di revoca debbono essere motivati e comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 7

DECADENZA

I nominati e designati decadono per:

- decesso;
- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale.

ART. 8

DIMISSIONI

Le dimissioni dei nominati/designati, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili.

Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati/designati.

I nominati/designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.